



# **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

**DIREZIONE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA  
TURISTICO-SPORTIVA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL NASTRO TRASPORTATORE DI “PIANO DELLA BATTAGLIA”,**

### **ART. 1**

La Provincia Regionale di Palermo affida a terzi il servizio della gestione operativa e l’esercizio del nastro trasportatore con i campi, le piste, i fabbricati, i mezzi meccanici, elettromeccanici e quanto altro già di pertinenza o annesso agli impianti di risalita “Mufara” e “Mufaretta“, delle sciovie siti a Piano della Battaglia, nel comune di Petralia Sottana, per la durata della stagione invernale 2012, per il periodo 1.2.2012 al 31.05.2012.

L’affidamento è regolato dalle clausole stabilite nel presente foglio di patti e condizioni.

### **ART. 2**

L’esercizio è di tipo stagionale, della durata media presunta di mesi quattro circa, incluso il periodo necessario per l’avviamento della preparazione, le manutenzioni e per la chiusura, ma può variare in funzione delle condizioni climatiche, del grado d’innevamento e per la sistemazione delle attrezzature ed i mezzi meccanici.

L’apertura stagionale degli impianti dovrà essere disposta dall’Amministrazione Provinciale che vi provvederà con personale della Direzione Progettazione e Manutenzione Edilizia Turistico-Sportiva ed Attività Produttive, il quale compilerà un verbale di consegna in contraddittorio.

La chiusura e/o eventuale sospensione temporanea dell’attività avverrà, previo accertamento, in contraddittorio con i tecnici dell’Ente che verificheranno le condizioni di necessità, redigendone il verbale.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la consegna senza riserve alcuna ed iniziare l’attività anche in pendenza di contratto.

### **ART. 3**

L’affidatario, oltre la gestione del nastro trasportatore di cui all’art.1, assumerà in proprio anche la gestione dell’intero complesso con terreni, fabbricati, mezzi meccanici, infrastrutture e quanto altro già a servizio degli impianti di risalita. L’affidatario, quale compenso, avrà diritto alle entrate provenienti dal prezzo del biglietto di viaggio.

Allo stesso, fermo restando che a richiesta dovrà garantire l’esercizio continuo dell’impianto, è consentito, nell’ambito della struttura e nel periodo di operatività dell’impianto, l’esercizio

di attività collaterali, compatibili con l'attività primaria, con esclusione di responsabilità di qualsiasi genere e tipo a carico della Provincia Regionale di Palermo.

#### ART. 4

L'affidatario, all'atto della stipula dell'atto, deve costituire, in favore della Provincia Regionale di Palermo, un deposito cauzionale infruttifero, anche a mezzo di polizza assicurativa fidejussoria, pari ad € 5.000,00 (cinquemila Euro), a garanzia del corretto svolgimento delle prestazioni.

Nel caso d'accertata inadempienza la Provincia Regionale di Palermo, tramite la Direzione competente, provvederà a rivalersi direttamente sul predetto deposito cauzionale, con il solo obbligo di notifica all'affidatario della specifica di spesa.

#### ART. 5

L'affidamento, oltre quanto previsto all'art. 3, comprende l'uso di tutti gli immobili, beni mobili, mezzi ed attrezzature, funzionali all'esercizio di detti impianti, siano essi di proprietà della Provincia Regionale o concessi dall'Azienda delle Foreste della Regione Sicilia.

Gli impianti e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Dell'avvenuta consegna sarà redatto, congiuntamente, tra la Direzione della Provincia Regionale di Palermo competente e l'affidatario, il relativo verbale di consistenza.

L'affidatario risponderà di eventuali ammanchi di macchinari ed attrezzature e/o danni derivanti da cattivo uso o negligenza.

#### ART. 6

Gli impianti ed i manufatti annessi e connessi alla gestione non potranno avere, in alcun caso, usi diversi da quelli sportivi turistici e/o sociali e dagli altri stabiliti dalla Provincia Regionale di Palermo e/o suo tramite dall'Azienda delle Foreste della Regione Sicilia.

#### ART. 7

Per l'esercizio, l'affidatario dovrà dotarsi di un organico numericamente sufficiente, avvalersi del personale riconosciuto idoneo al servizio, in possesso delle qualifiche all'uopo richieste ai sensi delle vigenti norme, incluso il responsabile d'esercizio e quanto altro previsto, in quanto applicabili, nel DM 8.3.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i regolamenti richiamati.

In considerazione del carattere stagionale del servizio, l'affidatario potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato del personale necessario, ai sensi del Contratto nazionale di lavoro per gli addetti agli impianti di trasporto a fune.

#### ART. 8

Nell'ambito delle attribuzioni e competenze derivanti dal presente atto, l'affidatario assume l'obbligo di osservare, per il personale addetto all'esercizio, le disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alla prevenzione degli infortuni, ivi comprese l'attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare, di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008.

Tutti i relativi obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario.

Per la disciplina della responsabilità per danni a persone o cose, si rinvia alle vigenti norme in tema in materia, con esenzione di qualsiasi responsabilità sia civile e/o penale ed ogni altro genere e tipo, nonché oneri a carico della Provincia Regionale di Palermo, inclusi anche quelli in applicazione della legge 24.12.2003, n. 363, pubblicata nella GURI n. 3 del 5.1.2004.

#### ART. 9

A norma dell'art. 4 del DM 10.9.1986 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidatario deve provvedere a tenere in efficienza il punto di "Pronto Soccorso" previsto all'interno della Stazione.

#### ART. 10

Sono a carico dell'affidatario:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, inclusi i mezzi meccanici in dotazione e del gruppo elettrogeno;
- b) le verifiche e le prove periodiche per il buon funzionamento degli impianti;
- c) l'acquisizione, se dovute, di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per il funzionamento e l'esercizio degli impianti, nonché i lavori d'ordinaria manutenzione necessari o richiesti dai vari Enti e/o Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni;
- d) gli interventi di ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri ed il personale per la pulizia dei locali, la manutenzione degli infissi in legno esterni dei fabbricati con due mani di prodotti impregnanti;
- f) gli oneri per il consumo di carburanti dei mezzi meccanici ed il gruppo elettrogeno;
- g) gli oneri annuali necessari per la rimessa in funzione ed a regime degli impianti, con esclusione degli interventi di carattere straordinario;
- h) l'obbligo di prestare assistenza all'attività di manutenzione straordinaria svolta da terzi;
- i) il taglio di rami e l'estirpazione d'arbusti per prevenire pericoli nell'uso del tappeto ruotante e piste di discesa annessi;
- j) la preparazione delle piste di discesa prima dell'inizio dell'attività;
- k) assumere a proprio carico l'onere della gestione, manutenzione e custodia del tappeto ruotante, la manutenzione della recinzione, delle cabine in legno, dei paletti in legno, con obbligo della spalmatura di almeno due mani di impregnante nelle parti in legno e due di minio in quelli ferrosi, incluso l'acquisto dei prodotti protettivi;
- l) la tenuta di un giornale di lavoro ove sia annotata l'attività quotidiana con particolare riguardo agli interventi ritenuti necessari e da effettuare, quale manutenzione, prima dell'avvio della stagione successiva, al fine di mantenere efficienti gli impianti.
- m) la gestione degli impianti nel rispetto della normativa e regolamenti, eventualmente entrati in vigore in corso di esercizio;
- n) nominare il responsabile dell'esercizio, se dovuto;
- o) l'attuazione delle norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
- p) la manutenzione, la gestione, la messa in sicurezza ed, ove occorra, la recinzione delle piste di discesa utilizzabili nella stagione, (il materiale ed i presidi occorrenti saranno forniti a cura e spese dell'Amministrazione);
- q) approntare una idonea squadra di lavoro;
- r) la tenuta e la manutenzione delle piste di discesa anche in periodo di innevamento;

- s) la tenuta e la conservazione del magazzino;
- t) la chiusura degli impianti, con la sistemazione del telone di protezione, la sistemazione in magazzino dei comandi ed elementi che, per motivi di sicurezza, non possono rimanere all'esterno, del materiale di sicurezza, attrezzature e mezzi meccanici;
- u) la riconsegna, previa verifica, a fine stagione.

#### ART. 11

L'Amministrazione Provinciale si riserva, eventualmente, di nominare un Direttore sportivo che promuoverà l'organizzazione delle attività sportive, di concerto con la FISCI, con le associazioni federate e/o con gli Enti di promozione sportiva legati alla pratica dello sci.

L'affidatario, a richiesta del Direttore sportivo, è tenuto a fare svolgere ed a consentire l'uso gratuito degli impianti per lo svolgimento delle gare agli atleti regolarmente accreditati.

In caso di mancata nomina del Direttore sportivo si può provvedere con richiesta scritta dell'Amministrazione Provinciale.

#### ART. 12

L'orario di funzionamento degli impianti sportivi, di norma, è il seguente:

- giorni feriali 11,00 – 16,00;
- giorni festivi e prefestivi: 11,00 – 16,00.

I prospetti degli orari e delle tariffe dovranno essere esposti in luoghi a tutti accessibili ed in vista.

#### ART. 13

L'onere da porre a base di gara è di €3.345,44 risultante dalle analisi di entrate e uscite di cui alla relazione del Responsabile dell'ufficio.

Il Gestore dovrà redigere un piano tariffario dei biglietti di viaggio da praticare che sarà dall'Amministrazione valutato coerente con le tariffe in vigore in impianti dello stesso tipo.

Per i bambini di età inferiore ad undici anni si applica la tariffa agevolata, come pure ai portatori di handicap non incompatibili con lo sport dello sci ed agli associati alla FISCI, nonché al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale Forestale e della Provincia Regionale di Palermo.

L'Affidatario è tenuto, a richiesta della FISCI, di permettere, al massimo per un giorno alla settimana non festivo e prefestivo, l'uso esclusivo dell'impianto di risalita per l'utilizzo della pista di discesa. In questo caso, i rappresentanti della FISCI, concorderanno con lo stesso, un rimborso forfettario, incluso l'onere per il tracciamento della pista e la collaborazione per l'omologazione.

Previe intese con l'affidatario, potranno essere concesse, a richiesta, tariffe con ulteriori agevolazioni per scolaresche e per le Associazioni Sportive.

Analoghe agevolazioni, esclusi i giorni prefestivi e festivi, è tenuto a concederli a gruppi di sciatori organizzati, se accreditati dai Rappresentanti legali dei Comuni madoniti e/o degli albergatori con esercizi nello stesso comprensorio.

L'affidatario è tenuto a comunicare alla competente Direzione della Provincia Regionale di Palermo l'importo delle tariffe praticate, incluse quelle di volta in volta concordate, a mezzo d'intesa, con i terzi sopra indicati.

I residenti nei Comuni dell'Ente Parco delle Madonie, esclusi i giorni festivi e prefestivi e previo deposito presso la biglietteria della certificazione rilasciata dal comune di residenza, non antecedente a mesi sei, hanno diritto ad una tariffa scontata almeno del 10%.

L'affidatario per le gestione, a compenso di tutti gli oneri assunti, avrà diritto alle sole entrate derivanti dalla vendita dei biglietti.

Nessuno risarcimento potrà essere chiesto alla Provincia Regionale, per le spese ed i lavori eseguiti necessari in preparazione dell'apertura degli impianti, anche nel caso di mancata nevicata o innevamento non sufficiente per l'apertura degli impianti.

Le agevolazioni non sono cumulabili fra loro.

#### ART. 14

L'affidatario dovrà utilizzare e fare usare gli impianti in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, d'igiene e le disposizioni dettate dai Regolamenti comunali, regionali e dell'Ente Parco.

#### ART. 15

La Provincia Regionale di Palermo, mediante la Direzione Progettazione e Manutenzione Edilizia Turistico-Sportiva ed Attività Produttive, accerterà lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature e la corretta gestione degli stessi e provvederà per gli interventi non compresi all'art.10.

L'affidatario è tenuto, anche durante la stagione invernale, con esclusione di qualsiasi risarcimento, a consentire l'esecuzione dei predetti lavori.

#### ART. 16

L'affidatario, previa autorizzazione, potrà apportare migliorie agli impianti senza che ciò gli dia diritto ad alcun rimborso o indennità.

Le spese di manutenzione ordinaria, che si rendessero necessari in conseguenza a disposizioni normative sopravvenute nel corso dell'affidamento, restano a carico dell'affidatario.

#### ART. 17

L'affidatario assicurerà, a sua cura e spesa, gli impianti e gli automezzi per il rischio d'incendio, di danno ambientale e /o terzi, con esclusione di responsabilità di qualsiasi tipo e genere a carico della Provincia Regionale di Palermo, per come specificato in precedenza per l'esercizio dell'impianto stesso.

Le polizze saranno stipulate per un importo corrispondente all'effettivo valore degli impianti e degli automezzi, con massimali pari ai massimi previsti dalla legge per ogni sinistro.

#### Art. 18

La gestione del presente affidamento è in adempimento all'art. 3 comma, 2 della legge Regionale 11/87, pertanto, essa sarà limitata all'esercizio del nastro trasportatore-Campo Scuola e di quelle aree, mezzi ed immobili già a servizio degli impianti a fune eventualmente fruibili.

ART. 19

Il presente foglio può essere registrato da ciascuna delle due parti, le spese di registrazioni e fiscali saranno a carico della parte inadempiente.

L'affidatario è tenuto a fornire un recapito telefonico, anche di telefonia mobile, raggiungibile in tutto l'arco delle ventiquattrore, durante il periodo d'attività degli impianti.

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo e le parti eleggeranno loro domicilio legale la sede della Provincia Regionale di Palermo di via Maqueda, 100, Palermo.

Palermo,

Il Responsabile dell'Ufficio  
dr. Gaspare Geraci

Visto: Il Dirigente  
ing. Simone Fardella

Per presa visione ed accettazione preventiva delle superiori condizioni:

la ditta partecipante

---